



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

(Prov. di Frosinone)

“Medaglia d'argento al merito civile”

Sede: Piazza Municipio, 1* CAP 03030 * Tel 0776/4029-203

C.F.81000290601*P.IVA 00340200609

Pec: protocollopedimontesg@pec.it

Sito: www.comune.piedimontesangermano.fr.it

Prot. N. 4879 del 02.04.2026 ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 02.04.2026.

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER APPROVVIGIONAMENTO ACQUA POTABILE AREA INTERESSATA DALLO SVERSAMENTO DI IDROCARBURI DEL 20.03.2026 NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN VIA CASILINA NORD (PIEDIMONTE SAN GERMANO) E NEL RAGGIO DI 500 MT.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data **20.03.2026** lo scrivente veniva allertato dal Capo Squadra dei Vigili del Fuoco di Cassino il quale segnalava uno sversamento accidentale di carburante presumibilmente fuoriuscito da una cisterna ubicata presso il distributore di carburanti sito in Contrada Pilozze di Aquino;
- il suddetto l'evento avrebbe potuto determinare la dispersione di idrocarburi nelle aree direttamente pertinenti ed una possibile infiltrazione anche negli strati profondi con conseguente rischio di contaminazione della falda acquifera motivo per cui, nonostante gli immediati interventi di messa in sicurezza dell'area interessata e le attività di monitoraggio ambientale avviate dagli Enti competenti veniva adottata in via cautelativa l'**Ordinanza Sindacale n. 6 del 20.03.2026** con la quale venivano disposti la sospensione di tutti i prelievi di acqua da falda sotterranea nei pressi della stazione ferroviaria in Via Casilina Nord, Via Spinaroli, Via Pistillo, e Via Cupa nel Comune di Piedimonte San Germano e comunque nel raggio di mt. 500 (cinquecento) dall'area interessata dallo sversamento ed il divieto assoluto di utilizzo delle acque sotterranee per qualsiasi uso (potabile, domestico, irriguo, zootecnico, industriale e di qualsiasi altra natura) nelle suddette aree;
- per le vie brevi la Prefettura-U.T.G. di Frosinone rappresentava allo scrivente l'opportunità e l'urgenza di estendere in via cautelativa le misure di prevenzione adottate anche all'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica delle aree interessate;
- con **Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.03.2026** veniva pertanto disposto il divieto assoluto per 48 ore di utilizzo dell'acqua della rete di distribuzione del servizio idrico integrato per uso potabile, alimentare, domestico e per ogni altro uso nei pressi della stazione ferroviaria del comune di Piedimonte San Germano in Via Casilina Nord, Via Spinaroli, Via Pistillo e Via Cupa e comunque nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area interessata dallo sversamento;
- con **Ordinanza Sindacale n. 8 del 24.03.2026** veniva disposta la proroga, fino alle ore 22:00 del 26.03.2026, del divieto assoluto di utilizzo dell'acqua dalla rete di distribuzione del servizio idrico integrato come da Ordinanza Sindacale n. 7 del 21.03.2026, essendo ancora in corso gli accertamenti tecnici e le analisi degli Enti competenti, tra cui Arpa Lazio di Frosinone e Asl competente per territorio;
- con nota del 25.03.2026 a firma del dott. Emilio Cardile, Dirigente Medico Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Area Sud-Sora/Cassino, acquisita in pari data al prot. n. 4427, l'Ente veniva messo a conoscenza di quanto comunicato dall' Arpa Lazio, in forma anticipatoria, riguardo i risultati dei campionamenti effettuati presso il Comune di Piedimonte San Germano relativamente alla rete acquedottistica, risultati che davano esito negativo circa la presenza di idrocarburi nella rete di distribuzione del servizio idrico integrato;

- con **Ordinanza Sindacale n. 9 del 25.03.2026** veniva revocata l'Ordinanza cautelativa n. 8 del 24.03.2026 riguardo il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua della rete di distribuzione del servizio idrico integrato per uso potabile, alimentare, domestico e per ogni altro uso nei pressi della stazione ferroviaria del comune di Piedimonte San Germano in Via Casilina Nord, Via Spinaroli, Via Pistillo e Via Cupa e comunque nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area interessata dallo sversamento pur restando ferme e pienamente efficaci le precedenti disposizioni di cui all' Ordinanza n. 6 del 20.03.2026;

CONSIDERATO

- che alcuni cittadini hanno comunicato a questo Ente di non avere accesso all'acqua potabile per effetto delle ordinanze su richiamate e hanno richiesto l'attivazione di un servizio di approvvigionamento di acqua potabile;
- che con nota prot. n. 4844 in data odierna a firma dello scrivente formulata al Presidente della locale Protezione Civile ANVVFC "Piedimonte San Germano" è stata formulata richiesta di "supporto approvvigionamento acqua potabile" da destinare ai cittadini residenti nell'area interessata dall'Ordinanza n. 6 del 20.03.2026 che ne hanno fatto richiesta;
- che con comunicazione in pari del Presidente della Protezione Civile ANVVFC "Piedimonte San Germano" acquisita al protocollo n. 4856 sono stati garantiti l'approvvigionamento e la fornitura di acqua potabile ai cittadini residenti nella zona interessata che ne hanno fatto richiesta tramite ditta specializzata esclusivamente per l'intera giornata del 02.04.2026;

RITENUTO necessario garantire l'accesso all'acqua potabile ai cittadini privi di allaccio al servizio idrico pubblico residenti nella zona interessata dall'Ordinanza;

DATO ATTO

- che la suddetta situazione emergenziale è in corso dal 20/03/2026;
- che ad oggi non vi sono comunicazioni in merito alla possibile conclusione della fase emergenziale e conseguentemente della revoca dell'Ordinanza sindacale n. 6 del 20/03/2026;
- che, pertanto, è necessario adottare azioni al fine di garantire l'accesso all'acqua potabile alle famiglie interessate dal divieto di cui all'Ordinanza n. 6 del 20/03/2026;

POSTO che compete al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale, in ossequio all'art. 32 della Costituzione al fine di garantire il diritto alla salute dei cittadini, di assumere ogni misura e cautela volte a prevenire i rischi per la salute della popolazione;

RITENUTO necessario adottare, un provvedimento contingibile ed urgente che disponga l'immediata disponibilità del servizio idrico ai cittadini privi di allaccio al servizio idrico pubblico e che ne facciano richiesta;

RITENUTO, pertanto, giustificata l'adozione di un'ordinanza urgente e contingibile al fine di evitare che il mancato accesso al servizio idrico possa arrecare danni irreparabili alla salute in violazione dell'articolo 32 della Costituzione;

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA

Alla Società Spazio Srls, gestore del distributore di carburanti sito in Contrada Pillozze di Aquino, per tutto quanto sopra richiamato e che qui si intende interamente riportato, entro il termine di 24 ore dalla comunicazione della presente Ordinanza, di provvedere a proprie spese a fornire ai cittadini residenti nella zona di interesse dell'Ordinanza sindacale n. 6, che ne facciano richiesta, il servizio di approvvigionamento di acqua potabile a proprie spese;

DISPONE

Che in caso di mancata fornitura servizio di approvvigionamento di acqua potabile, si procederà alla fornitura del suddetto servizio con oneri a carico della società Spazio Srls;


la pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'ente, la trasmissione della presente alla società Spazio Srls per mezzo pec (spazio.srls@pec.it), al Prefetto di Frosinone, all'ASL di Frosinone, ai Responsabili comunali, alla Stazione dei Carabinieri, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale per la massima diffusione e pubblicizzazione della presente.

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza si provvederà a segnalare all'Autorità giudiziaria il contravventore ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

Che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione di Latina, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Piedimonte San Germano, 02.04.2026.

 **IL SINDACO**
Avv. Gioacchino Ferdinandi
